



COMUNE DI BERNAREGGIO
Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO

DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera C.C. n. 18 del 22/04/2009

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità**
- Art. 2 Oggetto e applicazione**
- Art. 3 Definizioni**
- Art. 4 Disciplina del sistema sanzionatorio**

TITOLO II TUTELA FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Sezione I Disposizioni comuni al titolo II

- Art. 5 Prerogative dell'Amministrazione Comunale**
- Art. 6 Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale**

Sezione II Della pulizia e dell'Igiene

- Art. 7 Pulizia ed Igiene: obblighi**
- Art. 8 Pulizia ed Igiene: divieti**
- Art. 9 Gestione dei rifiuti**

Sezione III Del decoro e dell'assetto degli edifici e dei parchi pubblici

- Art. 10 Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi**
- Art. 11 Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti**
- Art. 12 Decoro dei parchi e del verde pubblico: facoltà ed obblighi**
- Art. 13 Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti**

Sezione IV Del suolo e dello spazio pubblico

- Art. 14 Disciplina dell'occupazione**

Sezione V Del trattamento del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano

- Art. 15 Gli animali e la tutela dell'Igiene**
- Art. 16 Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi**
- Art. 17 Del trattamento degli animali d'affezione divieti**
- Art. 18 Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici**
- Art. 19 Trasporto di animali su mezzi pubblici**

Sezione VI Della tutela della quiete e del riposo

- Art. 20 Disposizioni generali**

- Art. 21** Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti
- Art. 22** Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private
- Art. 23** Dispositivi acustici antifurto
- Art. 24** Trasporto rumoroso di prodotti

TITOLO III DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sezione I Disposizioni comuni al titolo III

- Art. 25** Servizi igienici
- Art. 26** Sanzioni accessorie

Sezione II Disciplina di compendio delle attività commerciali

- Art. 27** Obbligo di vendita
- Art. 28** Commercio in forma itinerante
- Art. 29** Imprenditore artigiano: disciplina e divieti

Sezione III Disciplina di compendio delle attività di Polizia Amministrativa

- Art. 30** Sale giochi: prescrizioni
- Art. 31** Circoli privati: prescrizioni
- Art. 32** Locali di trattenimento e svago
- Art. 33** Spettacoli viaggianti
- Art. 34** Mestieri girovaghi e parcheggiatori

TITOLO IV DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 35** Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà
- Art. 36** Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 37** Reiterazione delle violazioni
- Art. 38** Importi delle sanzioni
- Art. 39** Proventi delle sanzioni: destinazione
- Art. 40** Servizi a domanda individuale
- Art. 41** Abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto del comune, comportamenti ed attività dei cittadini e la più ampia fruizione dei beni comuni per garantire livelli accettabili di vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza e la qualità della vita nonché una più specifica protezione del patrimonio comunale e dell'ambiente.
2. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 267/00, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
3. Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
4. In via prioritaria, compete al corpo di Polizia Locale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente regolamento;

Articolo 2

Oggetto e applicazione

Il regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, primo comma, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

- tutela, fruizione e sicurezza della convivenza urbana;
 - gestione e controllo di alcune attività commerciali e/o produttive;
1. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, dall'Autorità comunale mediante ordinanza. In caso di necessità e di urgenza, gli agenti della forza pubblica possono emanare ordini orali utili alla prevenzione generale ed alla sicurezza dell'incolumità personale.
 2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune, oltre agli edifici pubblici, in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi viene fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione con esclusione delle aree di proprietà privata.
4. Nel presente regolamento l'autorizzazione comunale s'intende sostituita dalla D.I.A. ove previsto.

Articolo 4

Disciplina del sistema sanzionatorio

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di Polizia Urbana sono punite in via amministrativa con sanzioni pecuniarie secondo procedimento ed importi stabiliti nel titolo IV.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere l'attività abusivamente intrapresa.
3. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido disponibile siano residenti all'estero.

TITOLO II

TUTELA FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo II

Articolo 5

Prerogative della Amministrazione comunale

1. Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, l'autorità municipale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, tabelle varie, contenitori, elementi di arredo urbano e attrezzature tecnologiche ai fini della sicurezza nelle aree pubbliche;

Articolo 6

Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale

1. Fermo restando che le norme del titolo II fissano obblighi e divieti speciali in via residuale a salvaguardia della sicurezza e del decoro del comune è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di precipua autorizzazione;
 - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica, salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate;
 - f. praticare giochi di qualsiasi genere sulle carreggiate aperte al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle piazze pedonalizzate e sotto i portici salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari;
 - g. praticare il lancio di volantini o simili;
 - h. spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;
 - i. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.
 - j. In tutto il territorio comunale praticare l'attività di motocross, salvo che in aree attrezzate ed autorizzate dall'Amministrazione comunale;
 - k. Il transito agli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i mezzi agricoli o ad uso dei conduttori dei fondi, nei sentieri comunali;
2. Le sanzioni relative al presente articolo, codificate al titolo IV si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L.689/81.
3. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo II, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IV, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

Sezione II: Della pulizia e dell'igiene

Articolo 7

Pulizia ed igiene: obblighi

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie o stazioni, mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato, salvo che non sia disposto diversamente da norme speciali.
2. Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti, salvo quanto disposto nell'ambito dello svolgimento del mercato settimanale.
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui ai comma precedenti, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie, devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati.

Articolo 8

Pulizia ed igiene: divieti

1. A tutela dell'igiene pubblica è vietato:
 - a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti di qualsiasi genere e quantità;
 - b. compiere atti o esporre oggetti contrari alla nettezza o al pubblico decoro in luoghi pubblici o visibili al pubblico, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - c. immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
 - d. procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, materassi, stracci, tovaglie, procurando insudiciamento delle aree sottostanti;
 - f. spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
 - g. imbrattare il suolo con vernici o altro materiale;
 - h. riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grassi sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salvo che la tipologia e le quantità dei prodotti sversati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale;
 - i. compiere operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree pubbliche;
 - j. gettare dalle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada.

Articolo 9

Gestione dei rifiuti

1. I rifiuti solidi urbani, quale che sia il metodo di conferimento definito dall'autorità comunale, debbono essere raccolti in appositi sacchi chiusi connotati dalle caratteristiche fisiche e chimiche prescritte per il tipo di rifiuto da conferire.
2. L'autorità comunale determina:
 - a. metodo di raccolta;
 - b. localizzazione dei siti di raccolta;
 - c. orari di conferimento dei rifiuti;
 - d. giorni di conferimento dei rifiuti selezionati, in caso di raccolta differenziata;
 - e. modalità di conferimento di beni durevoli, imballaggi, rifiuti speciali.
3. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
4. Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
5. I contenitori destinati alla raccolta selezionata dei rifiuti non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani inerti provenienti da lavori edili. Gli inerti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Sezione III: Del decoro e dell'assetto degli edifici

Articolo 10

Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. Ferma restando la necessaria previsione negli strumenti urbanistici attuativi vigenti i proprietari degli edifici, indipendentemente dalle implicazioni statiche degli stessi, hanno l'obbligo di procedere al rinnovo degli intonaci ed al colorimento delle facciate dietro disposizione motivata dell'autorità tecnica comunale.
3. A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici; tutti i distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza; ferma restando la disciplina dell'art. 677 del Codice Penale per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell'edificio, gli eventi minuti di cui al presente comma sono sanzionati a norma di regolamento.
4. In tutte le abitazioni i camini e altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruite in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti; le canne dei camini e di altre sorgenti di fumo dovranno rispettare le norme del vigente regolamento d'igiene.

Articolo 11

Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti

1. È vietata la collocazione di tende esterne e il rifacimento delle vetrine, che ostacolino la circolazione o che comportino pericolo ai passanti, sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno senza che sia stata rilasciata specifica autorizzazione comunale.
2. È vietato lasciare in stato di fatiscenza le tende e le vetrine; queste andranno pulite e mantenute, costantemente in buono stato e non dovranno in alcun modo essere di ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.

Articolo 12

Decoro dei parchi e del verde pubblico: facoltà ed obblighi

1. Nei parchi pubblici aperti può consentirsi, previa autorizzazione: l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli non motorizzati, l'attività dello spettacolo viaggiante, l'attività di somministrazione o di vendita di alimenti e bevande.
2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature noleggiate e alla pulizia dell'area.
3. L'Autorità comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni contingibili.

Articolo 13

Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nelle rotatorie stradali e nei viali alberati è vietato:
 - a. cogliere erbe e fiori;
 - b. salire sugli alberi;
 - c. danneggiare la vegetazione;
 - d. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - e. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - f. calpestare le aiuole;
 - g. calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente;
 - h. condurre a pascolo gli animali.
 - i. Danneggiare o usare impropriamente le attrezzature presenti;
 - j. Collocare cartelli ed adesivi;
 - k. Accedere e circolare con ciclomotori;
 - l. Effettuare giochi o attività che possano recare disturbo o pericolo agli utenti dei giardini pubblici;

Sezione IV: Del suolo e dello spazio pubblico

Articolo 14

Disciplina dell'occupazione

1. E' vietato occupare in qualsiasi modo spazi e aree pubbliche, nonché aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, compresi gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità competente così come stabilito dal Regolamento Per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Sezione V : Del trattamento del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano

Articolo 15

Gli animali e la tutela dell'igiene

1. Fatte salve eventuali norme più restrittive previste dal Regolamento d'Igiene è vietato allevare all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all'art. 4 del D.lgs 285/92 (Codice della Strada), animali da soma o da tiro, o animali destinati alla macellazione.
2. È vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale animali da cortile.
3. In ogni caso il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

Articolo 16

Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi

1. L'Amministrazione comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove e disciplina il controllo del randagismo, onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
2. A tal fine il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle A.S.L., promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici; esercita le funzioni in materia di protezione degli animali.
3. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
4. Fatte salve norme dello stato più restrittive, il proprietario od il detentore, nel condurre all'aperto, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico i propri cani deve adottare le seguenti misure:
 - a. Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 con esclusione delle aree per cani individuate dai comuni;
 - b. Portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c. Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d. Raccogliere le feci prodotte e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse;

5. Sono vietati:

- a. L'addestramento di cani che ne esaltino l'aggressività;
 - b. Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - c. La sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art.1, commi 2 e 3 della legge 14/12/2000, n.376;
 - d. Gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - I. Recisione delle corde vocali;
 - II. Taglio delle orecchie;
 - III. Taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
 - IV. La vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d;
6. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti;
 7. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
 8. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali, quando dalle condizioni di detenzione l'animale versi in stato tale da disturbare, specialmente dalle ore 22:00 alle ore 08:00, la pubblica o privata quiete.
 9. Gli agenti addetti al controllo delle norme di cui al presente regolamento, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata; ove la diffida non venga rispettata, l'animale potrà essere posto sotto custodia, a cura delle associazioni protezionistiche o dei gestori dei rifugi convenzionati con il Comune, a spese del trasgressore.
 10. Le norme del presente articolo non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di protezione Civile e dei Vigili del fuoco;
 11. Le disposizioni del presente articolo, comma 4, lett.a, b e d non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;
 12. Le disposizioni del presente articolo, comma 4, lett.a e b non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Articolo 17

Del trattamento degli animali d'affezione: divieti

1. I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. E' vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
3. E' vietato far partecipare cani a combattimenti.
4. Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali.
5. Sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe e/o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.
6. E' vietato a chiunque cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione.

Articolo 18

Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

1. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché nelle condizioni definite dal precedente art. 16, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente possono provocare al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
2. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, salvo norme più restrittive previste dal Regolamento d'Igiene, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
3. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
4. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza dell'autorità comunale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Articolo 19

Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico e' disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Sezione VI: Della tutela della quiete e del riposo

Articolo 20

Disposizioni generali

1. Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere poste nelle zone appositamente assegnate, agli stabilimenti industriali ed artigianali, dalle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale.
2. Con riguardo agli esercizi in attività, insistenti nel centro abitato, delimitato in conformità al D.lgs 285/92, il limite di rumorosità è definito dalla zonizzazione acustica e le inflazioni saranno sanzionate ai sensi del presente regolamento.
3. I servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Articolo 21

Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

1. Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, tanto il luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito, salvo deroghe in occasione di particolari festività o ricorrenze, che le emissioni sonore possano essere udite all'esterno tra le ore 24:00 e le ore 8:00.
2. Con il rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 22

Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito tenere in funzione apparecchiature fonti di molestie e disturbo.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini; la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici e circoli privati.
3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di immobili. Detti lavori, se rumorosi, non potranno avere inizio prima delle ore 8:00 e dovranno terminare entro le ore 20:00; gli stessi andranno sospesi dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e tutti i giorni festivi.
4. All'interno degli edifici di carattere residenziale misto l'uso di strumenti musicali e l'esercizio delle attività artigianali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentita la produzione di emissioni sonore dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 22:00 alle ore 08:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui il suono è prodotto.

Articolo 23

Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale d'allarme non deve superare la durata complessiva di tre minuti ancorché lo stesso sia intermittente.
2. I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, non possono, in alcun caso, superare i quindici minuti di suono.

Articolo 24

Trasporto rumoroso di prodotti

1. Il trasporto di prodotti suscettibili di recare rumore, previa adozione delle cautele idonee a ridurne l'emissione, è vietato dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e dalle ore 12:00 alle ore 14:00.

TITOLO III DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo III

Articolo 25 Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalla normativa sanitaria, da tenersi a disposizione dei frequentatori e comunque di chiunque acceda al locale aperto al pubblico e faccia richiesta di uso dei servizi stessi.
2. L'esercizio il cui servizio igienico risulti guasto o non utilizzabile determina l'obbligo di sospendere le attività di somministrazione e la chiusura dell'esercizio fino alla restituzione a funzionalità dei servizi igienici in favore dell'utenza e del personale.

Articolo 26 Sanzioni accessorie

1. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo III, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IV, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, in caso di reiterazione, l'autorità comunale può disporre la sospensione dell'autorizzazione come previsto dall'art. 37.

Sezione II: Disciplina di compendio delle attività commerciali

Articolo 27 Obbligo di vendita

1. Tanto su area privata, quanto su area pubblica, gli esercenti il commercio di prodotti alimentari e non alimentari ed i titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli artigiani, hanno l'obbligo di vendere, ai clienti che si presentino per l'acquisto, i propri prodotti, curando di servire la clientela secondo l'ordine di precedenza cronologica della richiesta.

Articolo 28 Commercio in forma itinerante

1. Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. E' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e ASL, ed in possesso della prescritta autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 29 Imprenditore artigiano: disciplina e divieti

1. Gli imprenditori artigiani secondo le norme del presente regolamento sono suddivisi in due categorie e sono soggetti al rispetto della normativa igienico sanitaria ed urbanistica:

- a) operatori che producono e vendono generi alimentari;
 - b) operatori che producono beni ed effettuano servizi non compresi nel settore alimentare.
2. Gli imprenditori di cui al precedente capo a) sono assoggettati alla seguente disciplina:
 - l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita per asporto dei propri prodotti, con divieto di consumo o somministrazione sul posto;
 - l'attività potrà essere esercitata esclusivamente nei locali adibiti a laboratorio o altro ad esso attiguo e comunicante; è vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico negli spazi antistanti i predetti locali con tavoli e sedie;
 - all'interno degli esercizi l'imprenditore può installare apparecchi di distribuzione automatica per la vendita di prodotti alimentari e non, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs 114/98 e successive modifiche;
 - gli orari d'esercizio delle attività in argomento sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Autorità comunale.
 3. Gli imprenditori di cui al precedente capo b) sono assoggettati alla seguente disciplina:
 - l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita dei beni prodotti nei propri laboratori e fornitura di servizi effettuati dall'imprenditore o suo collaboratore;
 - gli orari d'esercizio delle attività in argomento sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Autorità comunale.

Sezione III: Disciplina di compendio delle attività di Polizia Amministrativa

Articolo 30

Sale giochi: prescrizioni

1. Le sale da gioco autorizzate a norma della vigente normativa sono obbligate, per l'esercizio delle attività al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - possono essere aperte al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 22:00 con giornata di chiusura settimanale facoltativa;
 - è vietato l'uso di apparecchi di cui al comma 6 dell'art.110 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 18;
 - debbono essere situate ad una distanza non inferiore a 300 metri dai luoghi di culto o da case di cura o di riposo;
2. Le sale da gioco debbono tenere esposte in luogo ben visibile: l'autorizzazione amministrativa, le tariffe e la tabella dei giochi leciti.

Articolo 31

Circoli privati: prescrizioni

1. Nei circoli privati è consentito espletare attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci iscritti e tesserati.
2. Il legale rappresentante del circolo deve tenere, a disposizione degli organi di vigilanza, nei locali del circolo stesso, la seguente documentazione:
 - statuto ed atto costitutivo, regolarmente registrati;
 - registro dei soci, regolarmente vidimato dal legale rappresentante;
 - titolo autorizzatorio per la somministrazione (se la stessa venga svolta);
 - atto di affiliazione ad Enti o organizzazioni nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno;
3. Le attività di somministrazione e le attività di gioco possono essere effettuate dalle ore 10:00 alle ore 24:00, salvo specifica autorizzazione.
4. All'esterno del circolo non potranno essere collocate insegne o iscrizioni diverse dalla denominazione sociale dell'associazione; sulla porta d'ingresso, ben visibile dall'esterno, dovrà essere affisso cartello indicante il divieto d'ingresso ai non soci.

5. Allo scopo di garantire il corretto sviluppo delle attività associative è consentito, ammettendo la partecipazione dei soli soci, effettuare trattenimenti danzanti o musicali nei locali del circolo; ognuno dei predetti trattenimenti andrà registrato nei libri sociali.
6. Gli organismi di vigilanza hanno facoltà d'ingresso, durante le ore di apertura del circolo, per effettuare controlli ed ispezioni.

Articolo 32

Locali di trattenimento e svago

1. I luoghi di pubblico spettacolo adibiti a sale da ballo, discoteche, non possono essere aperti a distanza inferiore a metri 500 da luoghi di cura e di riposo.
2. I pubblici spettacoli e trattenimenti di cui al precedente comma 1, potranno avere luogo dalle ore 16:00 alle ore 02:00, fermo il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della quiete pubblica contenute nel precedente articolo 23.

Articolo 33

Spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate dal Comune.
2. Ove concorrano più domande, per il medesimo sito e per lo stesso periodo, l'assegnazione avverrà nel rispetto dei criteri fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
3. Le singole concessioni, relative alle aree pubbliche, avranno la durata massima di un mese, senza la possibilità di proroga, trascorsi i quali la località dovrà rimanere sgombera ed in completo riposo almeno per giorni trenta dall'effettivo sgombero, con facoltà del Comune di non accordare, in caso di inottemperanza quale sanzione accessoria, l'autorizzazione all'esercizio in aree cittadine fino a due anni successivi.
4. Tutte le attività degli spettacoli viaggianti debbono concludersi entro le ore 24:00, salvo orari più restrittivi disposti dall'autorità comunale.
5. L'accesso ai minori di anni 14 è consentito solo se accompagnati da persona maggiorenne.
6. Devono essere resi disponibili nell'area idonei servizi igienici rapportati al numero di attrazioni presenti;
7. Gli allacciamenti ai servizi dovranno essere regolarmente autorizzati.

Articolo 34

Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve comunicare al Comune l'intenzione di svolgere la propria attività sul territorio comunale indicando il periodo e l'ubicazione del sito ove dette attività s'intende svolgere.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito, solo nelle aree destinate alla circolazione dei pedoni quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale ed alla quiete pubblica.

TITOLO IV DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 35

Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

1. Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile la Polizia Locale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni del presente capo.
2. Il controllo sul rispetto delle norme del regolamento appartiene a tutti gli organi competenti, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.
3. In ragione della peculiarità territoriale dello stesso, in via prioritaria, il controllo compete al personale di Polizia Locale, quale che sia la sua forma di organizzazione, nell'ambito del territorio di vigenza del regolamento.
4. Le attività di controllo sull'osservanza del Regolamento e di repressione dei comportamenti vietati avvengono:
 - d'iniziativa del personale di Polizia Locale;
 - su richiesta dell'Ufficio responsabile del procedimento relativo ad un'attività disciplinata dal presente regolamento, per la verifica delle condizioni necessarie all'esercizio della stessa;
 - su segnalazione di Enti o Autorità preposte alla verifica del possesso delle condizioni per l'esercizio di attività disciplinate dal presente regolamento.
 - su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino.
5. Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del presente regolamento, entro il termine massimo di 10 giorni dalla ricezione di copia del verbale di accertamento, l'Autorità comunale, per il tramite del dirigente competente, dispone, con ordinanza, l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva tassativamente determinate nel seguente elenco:
 - obbligo di sospensione immediata dell'attività;
 - sospensione dell'attività autorizzata per un periodo da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 20, quando l'attività illecita, ancorché irregolare, possa essere regolarizzata con ravvedimento operoso del trasgressore;
 - chiusura definitiva dell'esercizio e revoca delle autorizzazioni, quando siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività, nonostante la sospensione.
 - rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi:
 - a) Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione è soggetto alla sanzione di cui all'art. 38. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato mediante l'emanazione di apposita ordinanza.
 - b) Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto al dirigente competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore. Qualora il trasgressore

non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art 38

- c) In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato mediante emanazione di apposita ordinanza.
6. L'ordinanza, munita della formula esecutiva, possiede i caratteri della esecutorietà e comporta l'obbligo di disporre, a cura dell'organismo di controllo demandato per l'esecuzione, la sua esecuzione coattiva, con esecuzione di sequestro, in via amministrativa, ove necessario.
7. Della necessità di dare corso alla esecuzione coattiva viene comunicata notizia alla Autorità comunale per il recupero delle spese derivanti dalle esecuzioni in danno.

Articolo 36

Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.
2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento.
- 3.
4. Ferma restando l'osservanza, nell'applicazione delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie, dei limiti minimi e massimi previsti dall'art. 10 della L. 689/81, compete al Comune la determinazione delle sanzioni per la violazione delle norme fissate nel presente Regolamento.
4. Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza – ingiunzione, la sanzione è il Dirigente a cui settore fa capo la materia della Polizia Amministrativa.

Articolo 37

Reiterazione delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione dell'Autorità comunale o per effetto di comunicazione d'inizio attività, con ordinanza del dirigente del settore Polizia Amministrativa, può essere disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo fino a tre giorni.
2. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal regolamento, accertata con provvedimento di cui all'art. 13 della L. 689/81, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.
3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
4. A tutela dei principi stabiliti dall'articolo 8 della legge 689/81, la reiterazione (violazione della stessa indole nei 5 anni successivi) comporta una sanzione amministrativa maggiorata del 25%, 50%, 75% fino al raggiungimento del massimo edittale.
5. La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura

ridotta.

6. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Articolo 38

Importi delle sanzioni

1. Gli importi delle sanzioni considerate dal presente regolamento sono così determinati:
 - violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione I: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00;
 - violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione II: sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 ad € 240,00;
 - violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione III: sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 180,00;
 - violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione IV: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00;
 - violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione V: sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 180,00;
 - violazione ai precetti contenuti al Titolo II, Sezione VI: sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 ad € 360,00;
 - violazione ai precetti contenuti al Titolo III, Sezione I: sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 ad € 180,00;
 - violazione ai precetti contenuti al Titolo III, Sezione II: sanzione amministrativa pecuniaria da € 40,00 ad € 240,00;
 - violazione ai precetti contenuti al Titolo III, Sezione III: sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 ad € 340,00;
 - violazione ai precetti contenuti nell'art.35 sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 ad € 340,00;
2. è sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 a € 320,00.
3. Viene altresì stabilito che, per le violazioni alle ordinanze del dirigente competente per l'adozione dei provvedimenti in materia di tutela ed igiene dell'abitato nonché di disciplina della Polizia Urbana, la sanzione amministrativa pecuniaria va ad essere determinata entro i margini compresi tra € 25,00 ed € 500,00.
4. Le modifiche agli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie del presente regolamento se necessario potranno essere apportate tramite deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 39

Proventi delle Sanzioni: destinazione

1. Spettano al Comune i proventi delle Sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento.

Di tutti i proventi sanzionatori che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di Legge, viene effettuato riparto tra le seguenti finalità:

 - nella misura del 35% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione di un fondo speciale per la creazione di meccanismi incentivanti la produttività del personale di vigilanza, al fine del miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza, nonché della sua intensificazione

- sul piano quantitativo, nonché alla creazione del fondo per l'assicurazione accessoria del personale di Polizia Municipale;
- nella misura del 30% del riscosso, le somme restano vincolate all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle attività di Polizia Urbana;
 - nella misura del 35% del riscosso, le somme restano vincolate al ripristino o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica.

Articolo 40

Servizi a domanda individuale

1. L'Amministrazione comunale intende avviare servizi a domanda individuale sul territorio di competenza sulle seguenti ipotesi:
 - accertamenti e notificazioni di atti giudiziari, consegna a domicilio di atti, certificazioni, documenti in genere;
 - scorte effettuate con veicoli della Polizia Municipale;
 - assistenza da parte di personale comunale specializzato (es. Polizia Locale) a manifestazioni che presuppongono il rilascio di licenza di pubblica sicurezza ai sensi del T.U.L.P.S., e comunque rientranti nelle competenze di cui all'art.19 D.P.R. n.616/1977;
 - istruttoria pratica, contrassegni, pass, soste riservate, ecc. in zone a traffico limitato e/o aree pedonali;
 - personale comunale e istruttoria pratiche di iniziative culturali, sociali, teatrali, cinematografiche e comunque spettacolari;
 - ogni altra iniziativa che la Giunta Comunale potrà ritenere utile alla città.
2. Gli importi previsti per le tariffe relative per tali servizi non potranno essere inferiori:
 - a. € 3,00 nel caso di mero rimborso spesa (es. accertamenti, notificazioni, ecc.);
 - b. € 3,00 nel caso di singola istruttoria pratica e occupazione giornaliera di suolo pubblico (es. documentazioni, permessi, autorizzazioni, accessi giornalieri, ecc.);
 - c. quota oraria equivalente a quanto stabilito nelle leggi nazionali e regionali, nel C.C.N.L. Enti locali e nei regolamenti comunali come quota oraria straordinaria al lordo degli oneri riflessi.
3. La Giunta Comunale disciplina con proprio atto l'implementazione del servizio a domanda individuale, delegando al responsabile dell'area gli atti di carattere gestionale. Salvo che la Giunta Comunale non disponga diversamente, si intendono applicate le quote minime riportate nel precedente comma.

Articolo 41

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.